



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot. 18953/RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette -, alla tabella B) – sigari -, alla tabella C) – sigaretti - e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegate alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 8 gennaio 2015, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

Viste le istanze con le quali la Philip Morris Italia Srl, in data 28 gennaio 2015 e 9 febbraio 2015, la Villiger Söhne GmbH, in data 30 gennaio 2015, la Gutab Trading Srl, in data 19 gennaio 2015 e 29 gennaio 2015, la King's Tobacco Italia Srl, in data 5 febbraio 2015, la Manifatture Sigaro Toscano Spa, in data 27 gennaio 2015 e la International Tobacco Agency Srl, in data 21 gennaio 2015 e 3 febbraio 2015, hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella C) – sigaretti – e nella tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette –, allegata alla citata determinazione direttoriale 7 gennaio 2015, le ripartizioni di prezzi per chilogrammo convenzionale richiesti per le variazioni in tariffa di prodotti, rispettivamente, dalla International Tobacco Agency Srl e dalla Philip Morris Italia Srl;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori suindicati, ai sensi dell'articolo 39 – *quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) – sigarette –, alla tabella C) – sigaretti - e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Nella tabella C) – sigaretti — e nella tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015 sono inserite le seguenti ripartizioni dei prezzi di vendita per chilogrammo convenzionale :

TABELLA C –SIGARETTI -

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
65,30	13,34	24,05	30,68	133,37

TABELLA D –TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE -

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
24,15	19,33	34,86	115,00	193,34

Articolo 2

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A –SIGARETTE -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BLACK DEVIL FINEST FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
MARLBORO BLUE ADVANCE	astuccio da 20 pezzi	250,00	260,00	5,20
THE KING BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
THE KING BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
THE KING BLUE 100'S	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
THE KING RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
THE KING RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
THE KING RED 100'S	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10

TABELLA C –SIGARETTI -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. Convenzionale	A €/Kg. Convenzionale	Pari ad € alla confezione
BRANIFF RED AMERICAN BLEND	da 20 pezzi	70,00	72,00	3,60
BRANIFF WHITE AMERICAN BLEND	da 20 pezzi	70,00	72,00	3,60
MOODS SWEET 3	da 3 pezzi	120,00	133,37	1,00
ROLL'S RED	da 20 pezzi	70,00	72,00	3,60
ROLL'S WHITE	da 20 pezzi	70,00	72,00	3,60
TOSCANO SIGARELLI N° 8 AROMA	da 8 pezzi	275,00	250,00	5,00
TOSCANO SIGARELLI N° 8 CLASSICO	da 8 pezzi	275,00	250,00	5,00

TABELLA D –TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg.	A €/Kg.	Pari ad € alla confezione
BLACK DEVIL SMOOTH FLAVOUR	da 40 grammi	180,00	190,00	7,60
BLACK DEVIL SMOOTH FLAVOUR 20G	da 20 grammi	180,00	190,00	3,80

BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	da 40 grammi	180,00	190,00	7,60
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR 20G	da 20 grammi	180,00	190,00	3,80
BLACK DEVIL TUBING 50 GR	da 50 grammi	180,00	190,00	9,50
CHESTERFIELD BLUE	da 50 grammi	184,00	190,00	9,50
CHESTERFIELD ORIGINAL	da 80 grammi	183,75	187,50	15,00
CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN	da 25 grammi	184,00	188,00	4,70
CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN	da 80 grammi	183,75	187,50	15,00
DIANA	da 75 grammi	185,33	193,34	14,50
DIANA VOLUME TOBACCO	da 50 grammi	184,00	190,00	9,50
LOOK OUT JUST TOBACCO	da 20 grammi	180,00	185,00	3,70
LOOK OUT RED TUBING	da 80 grammi	180,00	185,00	14,80
LOOK OUT SILVER TUBING	da 80 grammi	180,00	185,00	14,80
LOOK OUT TUBING BLEND	da 30 grammi	180,00	185,00	5,55
MARLBORO	da 70 grammi	184,29	192,86	13,50
MARLBORO	da 20 grammi	185,00	195,00	3,90
MARLBORO GOLD	da 20 grammi	185,00	195,00	3,90
MARLBORO GOLD	da 70 grammi	184,29	192,86	13,50
MARLBORO GOLD VOLUME TOBACCO	da 10 grammi	190,00	200,00	2,00
MARLBORO VOLUME TOBACCO	da 10 grammi	190,00	200,00	2,00
MAYA 20 GR	da 20 grammi	180,00	185,00	3,70
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG	da 40 grammi	185,00	195,00	7,80

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 17 febbraio 2015

Giuseppe PELEGGI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)